



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA SINDACALE

N. 4 DEL 14-01-2025

REG. GEN n. 5

COPIA

Oggetto: CONFERMA NOMINA DELL'AVV. ANNA GRANATA ESPERTO LEGALE DEL SINDACO EX ART. 9, DELLA L.R. SICILIA N. 5 DEL 2021 CHE SOSTITUISCE L' ART. 14 L.R. N. 7/1992 E S.M.I.

IL SINDACO

Atteso che l'art. 9, comma 1, della L.R. Sicilia n. 5 del 2021 sostituisce l'art. 14 della L.R. Siciliana 26 agosto 1992, n. 7 e prevede che: il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione il cui oggetto e finalità sono definiti all'atto del conferimento.

Che la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 15/03/2022 vagliando la legittimità costituzionale della richiamata novella normativa ha riconosciuto per tali nomine di esperti :

- **Che in riferimento all'oggetto dell'incarico** tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost. nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, rispetto ai quali il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione" (sentenza n. 108 del 2015). In ragione di quanto sopra la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della L.R. Sicilia n. 5 del 2021 limitatamente alla locuzione secondo cui, con riferimento agli incarichi di "esperto del Sindaco", prevede: "e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità".
- **Che con la stessa sentenza** la Corte ha riconosciuto tali nomine di esperti esterni appaiono giustificati, da un lato, alla stregua dell'incremento di competenze del Sindaco nell'ambito dell'ordinamento siciliano e, dall'altro, con l'esigenza di garantire allo stesso la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che,

conseguentemente, lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'amministrazione comunale.

- Che in **ordine alla durata** dei detti incarichi ed alla loro rinnovabilità, la peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico - giustifica deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, T.U. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) e consente la nomina diretta di carattere fiduciario dell'esperto senza procedura comparata e di ammettere il rinnovo ad opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda.
- Che **in ordine ai criteri di scelta del professionista** la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica "nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione" (sentenza n. 7 del 2011), confinata al solo supporto del Sindaco, a seguito dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale relativa alla possibilità di incarico anche a beneficio degli uffici amministrativi; dall'altro, la qualificazione è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo, secondo l'interpretazione dell'art. 14 della L.R. Sicilia n. 7 del 1992 - sul punto rimasto invariato a seguito della sostituzione operata dalla disposizione censurata - seguita peraltro dalla giurisprudenza contabile (ex plurimis, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sentenza 2 luglio 2019, n. 65/A/2019).
- Che **in ordine alla durata e rinnovabilità dell'incarico**, la necessità della previsione di un termine ("a tempo determinato") e il fatto che sia dettata una disciplina del compenso (l'eventuale contemplata gratuità che deve essere espressamente accettata "all'atto del conferimento") ben possono essere intesi nel senso che le relative determinazioni avvengano al momento dell'incarico, in modo da delineare ex ante il perimetro dei principali diritti e obblighi dei contraenti.

Richiamato l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, oggi novellato dall'art. 9 della L.R. 5/2021 ha fornito parere con Deliberazione n. 10/2011 SS.RR.Par. riconoscendo che per: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR.ICONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa. La soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della nomina (art. 6 comma 7 della legge 122/2010)

laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.

Che lo scrivente Sindaco, stante la sempre maggiore complessità del quadro normativo di riferimento che necessita di un costante supporto interpretativo delle diverse norme di legge che presiedono all'esercizio delle funzioni affidate dalla legge al Sindaco, intende confermare il presente incarico fiduciario, ad un esperto nelle discipline giuridico – amministrative, al fine di avere un supporto tecnico giuridico nelle varie materie oggetto dell'attività amministrativa.

Atteso che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

Rilevato che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

Precisato che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 7 R.G. n. 138 del 14.03.2024, mediante la quale è stato conferito fino al 31.12.2024, all'Avv. Anna Granata nata a Modica (Rg) il 08/07/1972 CF GRNNNA72L48F258J, l'incarico a tempo determinato, di "Esperto del Sindaco" estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, a prestare assistenza specialistica nelle discipline giuridico – amministrative, al fine di avere un supporto nelle varie materie oggetto dell'attività amministrativa per la trattazione di pratiche a contenuto prevalentemente giuridico concernenti le competenze affidate dalla legge al Sindaco e alla Giunta, con espressa esclusione di qualsiasi attività gestionale;

Ritenuto, pertanto, che l'incarico di che trattasi può essere riconfermato all'Avv. Anna Granata nata a Modica (Rg) il 08/07/1972 CF GRNNNA72L48F258J la quale si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia valutate attraverso il curriculum vitae presentato dal professionista;

Dato atto che l'apporto del suddetto professionista nello svolgimento dei compiti di esperto legale del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità con allegata copia del documento di identità personale e codice fiscale;

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
- il vigente Statuto Comunale.
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i..
- il vigente ROUS ;

- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.

DECRETA

- 1) Di confermare fino al 31.12.2025, all'Avv. Anna Granata nata a Modica (Rg) il 08/07/1972 CF GRNNNA72L48F258J, l'incarico, a tempo determinato, di "Esperto del Sindaco" estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, a prestare assistenza specialistica nelle discipline giuridico – amministrative, al fine di avere un supporto nelle vari materie oggetto dell'attività amministrativa per la trattazione di pratiche a contenuto prevalentemente giuridico concernenti le competenze affidate dalla legge al Sindaco e alla Giunta, con espressa esclusione di qualsiasi attività gestionale.
- 2) Il professionista, in concomitanza con il periodo di valenza della presente, si impegna a non assumere incarichi da parte di terzi e/o proporre contenziosi nei confronti dell'ente, dichiarando, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
- 3) Di fissare la durata dell'incarico dalla data di sottoscrizione dell'allegato disciplinare e sino al **31.12.2025**.
- 4) Di dare atto che l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco e che lo stesso comunque non potrà eccedere il mandato del Sindaco e decade nel caso di sua cessazione.
- 5) Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.
- 6) Di stabilire che il suddetto Avv. Anna Granata per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere ed utilizzare gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico conferito e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale che esulano dall'attività gestionale.
- 7) Di dare atto che il conferimento del superiore incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego.
- 8) Di stabilire per l'espletamento del superiore incarico il compenso mensile omnia comprensivo è fissato in €. 1.300,00 mensili, da corrisondersi a presentazione di regolare fattura.
- 9) di dare atto che il compenso come sopra stabilito è inferiore a quello previsto dall'art. 14, comma 5, della L. R. n. 7/92 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 10) Di approvare l'allegato disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico che devono intendersi integrate da quanto previsto dalla presente determina di nomina che ne costituisce parte integrante.
- 11) Di acquisire la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e

incompatibilità da rendersi dal suddetto funzionario ai sensi dell'articolo 20 del D.L.gs. 08.04.2013 n. 39 che, ai sensi del comma 4, del citato articolo, costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

- 12) Di notificare copia del presente provvedimento al funzionario incaricato, ai funzionari Responsabili di E.Q. dei Settori dell'Ente, al Settore Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali e per l'acquisizione al relativo fascicolo e per opportuna conoscenza al Segretario Generale.
- 13) Di dare atto che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008

Il Sindaco
Giovanni Spadola

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 4 / DETERMINA SINDACALE del 14-01-2025 Reg. Gen. n. 5 è stata

pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 14-01-25

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to